



proc. n. 5795/08 RuoloAffContCiv.

Il giudice,

letti gli scritti difensivi, esaminati i documenti in atti, sentito il legale rappresentante dell'O.S. ricorrente, esaurita la discussione dei difensori,

premesso che l' O.S. ricorrente - F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. - lamenta che Ikea non le abbia fornito l'elenco dei dipendenti in forza al punto vendita di via Anagnina a Roma, necessario al fine di procedere alle elezioni di r.s.u., richiesto con lettera del 28.12.2007 da Emanuele Mancini, da essa designato quale membro della commissione elettorale contestualmente alla comunicazione inviata a FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL il 12.12.2007 di voler indire le elezioni delle r.s.u.;

premesso che Ikea sostiene di non essere tenuta a fornire detto elenco, ex Protocollo 23 luglio 1993, Accordo Interconfederale 27.7.1994, c.c.n.l. 2.7.2004 e Verbale di incontro del 24.11.2005, e, comunque, che l'O.S. ricorrente non è legittimata a lamentarsi di tale condotta ex art. 28 Stat.Lav., difettando del requisito della "nazionalità";

considerato, in diritto, quanto alla legittimazione ad agire dell' O.S. ricorrente, che secondo la giurisprudenza costituzionale la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat.Lav. presuppone una dimensione organizzativa dell'O.S. - quella nazionale - che, per non essere legata nè ad un'aggregazione a livello confederale-intercategoriale, nè alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie perseguite a quel livello, adottando un criterio selettivo meno rigoroso di quello di cui all'art. 19 Stat.Lav. (sent. C.Cost. nn. 334/'88 e 54/'74; conf. CASS. 05/28269); e ai fini della nazionalità è determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto ma) su gran parte del territorio nazionale (così, CASS. 05/28269; conf. CASS. 90/10114, 02/5765, 04/10616, 05/269);

considerato, in fatto, che l' O.S. ricorrente:

- è articolazione locale dell'associazione F.L.A.I.C.A. Uniti Italiana;
- afferma di contare oltre 40.000 iscritti (cfr. deduzioni di ricorso confermate in interrogatorio libero), di avere sede in circa 15 regioni, di svolgere periodicamente assemblee;

- svolge effettivamente attività sindacale di proselitismo, contestazione, rivendicazione e contrattazione; considerato che tali dati di fatto - di cui la convenuta contesta il difetto di prova - risultano sostanzialmente confermati, oltre che dalla documentazione in atti, anche dai provvedimenti giudiziari prodotti dalla convenuta a sostegno del difetto di legittimazione attiva dell' O.S., i quali, piuttosto, hanno ritenuto dirimente ai fini della nazionalità "la sottoscrizione o l'adesione ai contratti collettivi nazionali o lo svolgimento di attività (di contrattazione, di trattative, di coordinamento e di indirizzo delle attività locali sparse sul territorio nazionale) di livello nazionale" (TRIB.ROMA, sent. n. 1961 del 30.2.2007, in proc. n. 203398/06 RG.), "la partecipazione .. ad organismi di rilevanza nazionale o a contrattazione non limitata in ambito locale" (TRIB.CAGLIARI, decr. ex art. 28 del 7.7.2006, in proc. 1614/06 RG), o "capacità negoziale relativa alla contrattazione collettiva avente applicazione in tutto il territorio nazionale" (TRIB.MILANO, decr. ex art. 28 Stat.Lav. 22.2.2008, in proc. 102/08 RG);

ritenuto, ad avviso di questo giudice, che l'attività sindacale si espliciti in diverse forme e modalità e che la contrattazione, nazionale o locale, sia solo una di queste, cui non può assegnarsi soverchia rilevanza, pena l'esclusione dall'accesso alla tutela di cui all'art. 28 Stat.Lav. delle organizzazioni sindacali "dissenzienti" (cfr. C.Cost.);

ritenuto, in base alle deduzioni di ricorso non specificamente contestate, ai documenti allegati al fascicolo di ricorso ed ai fatti assunti a base delle motivazioni dei provvedimenti giudiziari in atti, che l'O.S. possa considerarsi almeno un "sindacato dotato di un minimo di rappresentatività non limitata ad una dimensione locale, ma diffusa nel territorio nazionale, là dove si rinviene la categoria di riferimento del sindacato stesso" e sia perciò legittimato ad agire ex art. 28 Stat.Lav. (cfr., ancora, CASS. 05/28269);

ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla mancata trasmissione dell'elenco dei dipendenti (art. 19 A.I. 27.7.1994), che già dal tenore letterale dell'art. 2, co. 1 e 2, dell' A.I. 27.7.1994 emerge che altro è il potere di "dar luogo alla costituzione delle rsu" (art. 2, co. 1), altro il potere di presentare liste alla competizione elettorale indetta da queste ultime; il primo competendo alle OO.SS. firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, dell'A.I. e del c.c.n.l., il secondo anche alle OO.SS. che raccolgano il 5% del totale delle firme dei lavoratori aventi diritto di voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto dell'A.I. (art. 2, co. 2, lett. a e b);

ritenuto, ancora, che l'interpretazione letterale qui sostenuta trovi conforto nella considerazione che il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. è stato promosso, voluto e disciplinato da CIGL, CISL e UIL (Intesa Quadro 1 marzo 1991, Protocollo 23 luglio 1993), nell'ottica di favorire l'unità della loro azione sindacale, di tal che è ragionevole che le tre OO.SS. si siano volute riservare il potere di stabilire il momento in cui dar effettivamente corso a

tale passaggio;

ritenuto, comunque, che l'interpretazione dell'art. 2 dell'A.I. 27.7.1994 trovi conferma nelle disposizioni del c.c.n.l. Aziende del commercio del 2.7.2004, valido per il periodo 1.1.2003/31.12.2006, che all'art. 24 recita espressamente che "le OO.SSS firmatarie del presente contratto .. hanno facoltà di costituire r.s.u.", e che "così come stabilito dall'art. 2, Prima Parte, dell' A.I. 27.7.1994 le OO.SS. stipulanti il c.c.n.l. potranno indire le elezioni delle r.s.u."; e, ancora, all'art. 29, che "le OO.SS. dotate dei requisiti di cui all'art. 19 Stat.Lav., che siano firmatarie del .. accordo - A.I. 27.7.1994; n.d.r. - o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione - non anche promuovendo - rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ..";

ritenuto, da ultimo, che l'interpretazione qui sostenuta trovi definitivo avallo nel Verbale di incontro del 24.11.2005 nel quale le Parti stipulanti il c.c.n.l. 2.7.2004 hanno ribadito che le OO.SS. che non hanno stipulato il c.c.n.l., anche quando raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto ed accettino espressamente e formalmente il contenuto dell'Accordo sulle r.s.u. del 27.7.1994, non sono legittimate ad indire elezioni delle r.s.u. ma hanno solo il potere di iniziativa a presentare liste in occasione delle elezioni indette dalle OO.SS. stipulanti;

considerato, ancora, nel caso in cui si volesse opinare che il c.c.n.l. 2.7.2004 e il Verbale di incontro del 24.11.2005. non si sono limitati a interpretare l' A.I. 27.7.1994 ma l'abbiano modificato, che quando le OO.SS. non stipulanti l'A.I. "accettino espressamente e formalmente il contenuto dell'Accordo" A.I. fini di partecipare alle elezioni delle r.s.u. non diventino per ciò stesso "parti" dell', ma, in aderenza alla testo letterale ed agli scopi della previsione (cfr. art. 2, co. 2, lett. b, A.I.), assumano solamente i diritti e gli obblighi in esso previsti;

ritenuto, pertanto, salvo il limite dei diritti quesiti dalle OO.SS. non stipulanti, che la modifica dell'A.I. 27.7.1994 possa avvenire ad opera delle sole Parti stipulanti;

ritenuto, per tutto quanto precede, che l'O.S. ricorrente non avesse il potere di indire le elezioni della r.s.u., così come ha preteso di fare con la comunicazione del 12.12.2007, e, dunque, nemmeno il diritto di ricevere dalla convenuta la trasmissione dell'elenco dei lavoratori in forza all'azienda, così come richiesto con lettera del 28.12.2007;

visti l'Intesa Quadro 1 marzo 1991, il Protocollo 23 luglio 1993, l'Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, il c.c.n.l. Aziende del Commercio 2 luglio 2004, il Verbale di incontro del 24 novembre 2005 e l'art. 28 Stat.Lav.;

p.q.m.

- rigetta il ricorso;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Roma, 21 aprile 2008.

Il giudice del lavoro  
dott. stefano visonà

Si comunichi tempestivamente.

 IL CANCELLIERE CI  
Concetta Russo

Depositato in Cancelleria  
Roma, li. 22-4-2008  
 IL CANCELLIERE CI  
Concetta Russo

FB  
22/4/08  
sp